

- 3 OTT 2014

FN + c.u.

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 22848/2011

SEZIONE LAVOROCron. *20949*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. PAOLO STILE

- Presidente - Ud. 18/06/2014

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere -

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22848-2011 proposto da:

CAAC.F. **X**

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO RENI 56,
presso lo studio dell'avvocato STEFANO GREGORIO, che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA
TERESA NORO, giusta delega in atti;

- ricorrente -**2014****contro****2203**

PF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. **X**, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO BROZZETTI, giusta procura speciale notarile in atti;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 280/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/08/2011 r.g.n. 214/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato NORO MARIA TERESA;
udito l'Avvocato BROZZETTI LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CAA convenne in giudizio la ex datrice di lavoro PF srl rivendicando il riconoscimento della qualifica dirigenziale, con le conseguenti attribuzioni economiche e contributive, e lamentando che gli era stata invece attribuita soltanto quella di quadro direttivo; chiese, altresì, per il fatto di essere stato illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, la condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità supplementare, ovvero, nel caso di mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale, in via subordinata, la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro con relativo risarcimento danni; chiese inoltre il risarcimento dei danni per perdita di *benefit*.

La parte datoriale si costituì resistendo alle domande svolte e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguiti all'inadempimento del CA agli obblighi contrattuali.

Il Giudice adito, rigettate le altre domande, riconobbe il diritto del ricorrente alla qualifica di dirigente a far tempo dal 23.1.1987, condannò la Società al pagamento di differenze retributive e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò il CA al risarcimento del danno.

Con sentenza dell'11.5-27.8.2011, la Corte d'Appello di Perugia, accogliendo il gravame principale della PF e quello incidentale del lavoratore, rigettò le rispettive domande.

A sostegno del *decisum* la Corte territoriale, premesso che non erano state oggetto di impugnazione le statuizioni di prime cure relative alla legittimità del licenziamento ed alla reiezione della richiesta risarcitoria per perdita di *benefit*, osservò quanto segue:

- alla luce delle qualificazioni della contrattazione collettiva relative alle posizioni di dirigente, di quadro e di quadro A Super il discrimine era da ravvisarsi nell'esercizio di un potere autonomo ampiamente discrezionale che influisce sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore;
- il Giudice di primo grado aveva tratto il proprio convincimento da due circostanze essenzialmente formali, quali il conferimento al CA della direzione tecnica nel gennaio 1987 da parte del consiglio di amministrazione e l'affidamento al medesimo della direzione commerciale nel 1994, dopo le dimissioni da direttore tecnico, ma, in base alle definizioni contrattuali, anche il quadro può essere "*responsabile del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell'impresa*", cosicché il tratto caratteristico per poter ravvisare, invece, la qualifica di dirigente, è quello dell'autonomia e discrezionalità decisionale, soggetta solo alle direttive generali dell'imprenditore;
- dalla stessa ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado emergeva la preminenza dell'amministratore unico in ogni settore e il suo costante impegno nella conduzione dell'azienda, circostanze che contraddicevano il riconoscimento in capo al CA della qualifica di dirigente, scontrandosi con

l'autonomia e la discrezionalità che questa figura professionale deve possedere per il conseguimento dei generali obiettivi aziendali dell'imprenditore;

- per contro, sulla base delle risultanze testimoniali acquisite e specificamente richiamate, non poteva riconoscersi univocamente l'esistenza di una ampia sfera decisionale del CA non convincendo le affermazioni dei testi della sussistenza di un suo autonomo ruolo decisionale e discrezionale, del resto difficilmente ravvisabile in un ambito dimensionale ristretto quale quello della PF in cui era certo che la presenza dell'amministratore unico fosse costante;

- viceversa, le mansioni del CA caratterizzate da autonomia ed iniziativa settoriali, ma pur sempre sotto la generale direzione dell'amministratore, si attagliavano a quelle dettate per i quadri A Super;

- quanto alla condanna risarcitoria inflitta al CA, la stessa era stata argomentata dal primo Giudice proprio sulla base della discrezionalità ed autonomia decisionale consentite dalla qualifica di dirigente, ma, venuta meno tale qualifica, la responsabilità del fatto posto a base della relativa domanda tornava in capo all'amministratore, che non aveva adeguatamente vigilato.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, CAA

ha proposto nei confronti della PF srl in liquidazione ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

La PF srl in liquidazione non ha svolto attività difensiva.

La Curatela del Fallimento della PF srl in liquidazione (il fallimento della Società essendo stato dichiarato nelle more del giudizio di cassazione) ha depositato procura speciale notarile, partecipando alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, denunciando vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc), il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia trascurato la disamina della documentazione prodotta ed abbia malamente valutato le risultanze testimoniali, dovendo per converso ritenersi, dalla disamina complessiva di tali emergenze istruttorie, la sussistenza dello svolgimento di mansioni dirigenziali da parte di esso ricorrente, riguardando dette mansioni ogni comparto dell'attività aziendale, con la sola esclusione del settore amministrativo finanziario, senza la necessità di alcun ulteriore intervento da parte dell'amministratore, il quale gli aveva attribuito il potere di firma singola.

2. Osserva la Corte che, per ciò che riguarda il profilo di doglianza concernente la denunciata omessa considerazione della documentazione prodotta, il ricorso è privo di autosufficienza, atteso che i documenti richiamati non sono stati ivi riportati nel loro testuale contenuto, ma soltanto in termini meramente riassuntivi e valutativi (nel senso che dagli stessi si sarebbe dovuto evincere quanto prospettato dalla parte), ovvero soltanto per brevi e disarticolati lacerti.



Quanto alla mancata considerazione di una sentenza penale di condanna del CA per responsabilità relativa ad un infortunio sul lavoro e nella quale era stato ritenuto il suo potere di supremazia e di direzione globale e puntuale in ambito tecnico produttivo, si tratta di elemento di giudizio privo di decisività, posto che l'affermazione della penale responsabilità prescinde dall'attribuzione di una determinata qualifica alla stregua delle previsioni contrattuali collettive, e non essendo stato peraltro neppure specificato se detta sentenza sia passata in giudicato e se e in che termini la stessa sarebbe stata opponibile alla Società datrice di lavoro.

Quanto alle risultanze testimoniali, la Corte territoriale le ha specificamente analizzate, individuando nell'ambito delle medesime quegli elementi che, a suo giudizio, conducevano ad escludere la sussistenza dello svolgimento di mansioni di natura dirigenziale, mentre il ricorrente, trascrivendone il contenuto, viene a sollecitare un diretto (ed inammissibile in questa sede) riesame delle medesime.

3. Deve dunque considerarsi che, con specifico riferimento alla censura inerente al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e

della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 16063/2003; 12467/2003; 3163/2002).

Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è



sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, *ex plurimis*, Cass., n. 12121/2004).

Deve altresì considerarsi che spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr, *ex plurimis*, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998).

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da

logica ed adeguata motivazione (cfr, *ex plurimis*, Cass., 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008).

Nel caso all'esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione (accertamento della natura delle mansioni svolte; individuazione del contenuto delle qualificazioni contrattuali astrattamente riferibili al caso di specie; riconducibilità delle mansioni, quali accertate, alla qualificazione professionale di ritenuta pertinenza), svolgendo un *iter* argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie considerate e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

In definitiva, quindi, le doglianze del ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.

4. La pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla parte datoriale non è stato oggetto di impugnazione e, pertanto, non è luogo ad una disamina della stessa neppure sotto il profilo di una correzione della motivazione, come sollecitato dalla ricorrente.



5. In definitiva il ricorso va rigettato.

L'ineludibile opinabilità insita nelle valutazioni fattuali rilevanti ai fini del decidere, di cui è testimonianza l'esito tra loro difforme delle pronunce di merito, consiglia la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2014.

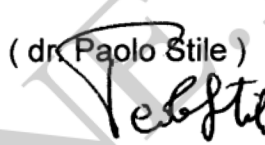
IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Paolo Stile)



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALACCI
Depositato in Cancelleria



oggi, - 3 OTT 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALACCI

